

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

## URGENTE

### **CIRCOLARE N. 46/2018**

Milano, 9 novembre 2018

#### **Oggetto: fatturazione elettronica – Circolare 1/3**

L'argomento in oggetto verrà trattato in tre circolari.

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione).

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in *reverse charge*. Ulteriori novità (attualmente al vaglio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria come confermato nell'audizione del 3 ottobre 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate), potrebbero riguardare, in logica distensiva, la definizione dei tempi di trasmissione della fattura e dell'esercizio del diritto alla detrazione.

#### **Soggetti e operazioni interessate**

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte **le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti** senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la

tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

## Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al Sdl tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdlFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. il Sdl, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal Sdl e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

## Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dal D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il *file* della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori. Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo *attachement*).

## Codice destinatario (o codice Sdl) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo Sdl nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdiCoop o SdlFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il Sdl/Sogei gestiti sostanzialmente dalle *software house* che raccolgono dallo Sdl tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse. Ovvero, attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service*, *hub*, *console telematica*, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il Sdl le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria *software house* o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

## Canale pec e codice destinatario convenzionale "000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "000000". Verrà utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

## L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta, va assolta esclusivamente versando con F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

## Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con *software* e soluzioni di mercato (che devono produrre *file* conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura *web* presente sul portale "Fatture e Corrispettivi"<sup>1</sup>;
- un'*app* per telefonini e *tablet* (disponibile dal 29 giugno 2018)<sup>2</sup>;
- un *software "stand alone"* per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)<sup>3</sup>.

Le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria *software house* appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura *web* contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo *web* può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del *software "stand alone"* presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché, per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

## I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI)

Le FE potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale *web* "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it) al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdI Coop o SdI Ftp offerte dalle *software house*.

## Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

## Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in reverse)	Sì	<ul style="list-style-type: none"><li>• non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.)</li><li>• verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture</li></ul>

<sup>1</sup> Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

<sup>2</sup> L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo *mobile* e il servizio è accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

<sup>3</sup> Il *software* è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione *software* > tutti i *software* > comunicazioni > fatturazione elettronica.

<i>charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)		verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) <ul style="list-style-type: none"> <li>non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)</li> </ul>
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)</li> <li>l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)</li> </ul>
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)</li> <li>escluso l'uso del Sdl per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)</li> </ul>
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il Sdl (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)</li> </ul>
Altre autofatture	Si, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none"> <li>la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti</li> </ul>
<p>(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al Sdl indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.</p>		

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,



**Sodiet Consulting S.r.l.**